

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1417

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTINI

Norme per la lotta alla illegalità e per promuovere
l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni

Presentata il 5 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione deve essere, nell'attuale quadro di evoluzione dell'ordinamento e del sistema amministrativo, interpretato ed applicato tenendo conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini, utenti dei servizi pubblici, e della necessità di un risparmio sempre più significativo della spesa pubblica per questo settore, in modo da invertire l'andamento assai criticabile per cui la maggior parte delle risorse sono impiegate soltanto per far funzionare la struttura e non per produrre risultati utili alla collettività.

È perciò evidente che gli obiettivi da perseguire sono la regolarità e il buon funzionamento dei servizi resi ai cittadini, ma anche l'immagine di correttezza e legalità dell'amministrazione, nonché la prevenzione di ogni elemento di turbativa delle azioni amministrative.

Nella relazione di apertura dell'anno giudiziario 1996 il procuratore generale ed i procuratori regionali della Corte dei conti hanno indicato, come fenomeni più gravi nel sistema del malcostume e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, le vicende relative alla corruzione e concussione di molte migliaia di funzionari pubblici, le illecite assunzioni di falsi invalidi, le gravi irregolarità nell'uso dei fondi comunitari, l'abuso per scopi privati di strumenti di servizio come le automobili o i telefoni in dotazione agli uffici pubblici, la cattiva gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

È in gioco la riforma dello Stato e della pubblica amministrazione: se non si individuano strumenti di governo e di contrasto di tali fenomeni di abuso e illegalità, e non si indicano quindi le linee di azione per un recupero di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni amministrative,

sarà impossibile l'inversione di rotta verso una pubblica amministrazione trasparente e al servizio dei cittadini anziché — come purtroppo accade — di oscure trame illegali e di poteri occulti.

Il nostro ordinamento è, purtroppo, privo di strumenti che consentano il monitoraggio, il controllo, e un efficace contrasto dei fenomeni sopra richiamati, poiché non soltanto i Ministri, ma persino il Presidente del Consiglio dei ministri, sono spesso privi del potere di azione immediata per la eliminazione delle cause dell'abuso o dell'illecito.

Non è un mistero (ma si tratta della amara constatazione della Corte dei conti) che una buona parte dei dipendenti pubblici condannati per gravi reati contro la pubblica amministrazione restino al loro posto e nelle funzioni che hanno consentito di commettere reato!

È altresì noto, perché recenti vicende lo hanno dimostrato, che gravi e assai diffusi scandali (che pure emergono dopo decenni di silenzi e di protezione degli apparati) sono stati portati a conoscenza dell'opinione pubblica ma i responsabili non hanno, per la stragrande maggioranza, pagato in alcun modo e sotto alcun profilo.

Da tutto ciò deriva che la linea di azione verso l'efficienza e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche impone la costituzione di uno strumento, agile e flessibile, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri in modo che que-

st'ultimo disponga di una banca dati, di un centro propulsivo e propositivo per le diverse azioni di contrasto, di un costante coordinamento con le amministrazioni e con le varie esperienze in atto sul fronte della prevenzione, dell'investigazione e del circuito economico-finanziario.

L'Agenzia per la lotta alla illegalità e per l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge avrà perciò i seguenti compiti:

a) di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'azione di coordinamento per il rispetto della legalità nell'amministrazione pubblica;

b) di acquisizione di elementi, dati, documentazione utili alla costituzione di una banca dati sui fenomeni rilevanti per l'azione di contrasto;

c) di proposta delle iniziative da assumere per potenziare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività delle pubbliche amministrazioni e per rinnovare, anche con azioni di prevenzione e sanzionatorie, cause ed effetti di abusi ed illeciti riscontrati;

d) di predisporre la relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sulle situazioni rilevate e sulle iniziative conseguenti adottate per ripristinare la legalità e per promuovere l'efficienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia per la lotta alla illegalità e per l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia, posta alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di Governo occorrente per assicurare il pieno rispetto del principio di legalità e per la lotta agli sperperi di denaro pubblico, agli abusi e agli illeciti nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

1. L'Agenzia ha il compito di:

a) acquisire dalle amministrazioni dello Stato e, nel rispetto del segreto d'indagine, anche dall'autorità giudiziaria, dati e notizie utili alla formazione di un quadro conoscitivo globale sui fenomeni indicati all'articolo 1, comma 2, e sulle diverse manifestazioni che questi hanno assunto, assumono o tendono ad assumere nella pubblica amministrazione;

b) acquisire dagli altri enti pubblici non economici e richiedere agli enti pubblici territoriali i dati e le notizie di cui alla lettera *a*);

c) promuovere iniziative dirette al riordino e alle necessarie modifiche della normativa di riferimento, ivi compresa la disciplina penale sostanziale e processuale e quella di diritto internazionale;

d) esprimere il proprio parere e le proprie proposte sulle iniziative e sulle modifiche formulate da singole amministrazioni o in sede parlamentare, ovvero da

organismi, anche internazionali, specializzati nel settore;

e) promuovere iniziative per l'individuazione degli eventuali fenomeni di duplicazione di attività tra organi della pubblica amministrazione al fine di migliorare il rapporto costi-benefici;

f) assicurare, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, il costante collegamento con le iniziative degli organismi delle Nazioni Unite per il contrasto alla criminalità, con particolare riferimento all'aggiornamento e all'applicazione del manuale delle misure pratiche contro la corruzione e al codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici;

g) formulare, ferme restando le competenze dei diversi organi giurisdizionali, proposte per l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di interventi o iniziative dirette, ovvero di direttive ai Ministri, quando occorra rimuovere la causa, ovvero sanzionare e rimuovere gli effetti di attività ed atti di soggetti pubblici o di comportamenti di dipendenti di pubbliche amministrazioni in contrasto con la legalità e il principio di efficienza ed economicità dell'amministrazione.

ART. 3.

1. L'Agenzia è presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o su sua delega da un componente, in possesso della qualifica di magistrato di cassazione o equiparato.

2. L'Agenzia è composta:

a) da un consigliere di cassazione, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

b) dai capi dell'ispettorato della funzione pubblica e dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

c) dal provveditore generale dello Stato;

d) dal capo della Polizia, dai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, o da loro delegati;

e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno, delle finanze;

f) da tre rappresentanti del mondo imprenditoriale rispettivamente designati dalla Confindustria, dalla Confcommercio, dalla Confartigianato.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni organizzative e per il funzionamento dell'Agenzia, alle cui esigenze di dotazione di personale amministrativo e di supporto provvedono, nel limite di dieci unità per ciascuno, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze e, nel limite di venti unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Nell'ambito delle dotazioni di personale di cui al comma 3, il regolamento provvede a costituire una segreteria tecnico-scientifica composta da personale di adeguata professionalità.

ART. 4.

1. L'Agenzia riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato dei propri lavori, mediante relazione scritta.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sulle iniziative assunte, sui risultati conseguiti e sulle azioni in programma per gli obiettivi di cui alla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

